

CORTE DI CASSAZIONE -

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7641

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1350/2017, pubblicata il 28 giugno 2017, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il

Tribunale della stessa sede, in accoglimento del ricorso proposto da U.I.M. S.r.l., aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa

intimato ad A.R., con lettera del 3/3/2010, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio, attività lavorativa consistita nella guida di

automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per autovetture, tale da compromettere o ritardare la guarigione.

2. La Corte ha rilevato a sostegno della propria decisione che i fatti contestati, giunti a conoscenza della società attraverso un'indagine investigativa,

avevano trovato conferma nelle dichiarazioni degli investigatori e che la consulenza d'ufficio disposta in primo grado aveva consentito di accertare la

potenzialità dannosa del comportamento addebitato, il quale, pertanto, integrando un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà

e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, era da ritenersi di gravità tale da giustificare il recesso datoriale, anche in difetto di

previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 5 l.

n. 604/1966, nonché dell'art. 24 Cost., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto accertati i fatti descritti nella relazione

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7641

investigativa prodotta in giudizio dalla società, sebbene tali fatti fossero stati puramente confermati "in blocco" dai testimoni escussi e la relazione,

in quanto documento di parte, non avesse ex se efficacia probatoria.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2106, 1175, 1375 e 1455 cod. civ., nonché dell'art. 70 C.C.N.L.

Industria Alimentare, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che anche una condotta potenzialmente idonea a compromettere o ritardare

la guarigione, quale delineata dal consulente d'ufficio in esito alle proprie indagini, potesse integrare la giusta causa di recesso, di conseguenza

trascurando, su tale premessa, di ricercare e di accertare i fatti che potessero dimostrare la sussistenza, in concreto (e non solo in astratto), di tale

nesso di causalità.

3. Con il terzo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 5, il ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia preso in esame le deduzioni e i

rilevi critici formulati con il ricorso in appello e che, con il supporto della relazione medico-legale allegata, avrebbero consentito di smentire la validità

delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Come più volte precisato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 13395/2018), "la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile

per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere

della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti

costitutivi ed eccezioni e non invece laddove" - come con il motivo ora in esame - "oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto

delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)".

6. E' altresì consolidato il principio, secondo il quale "la violazione dell'art. 115

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7641

cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in

riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il

suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente

dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che

erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale" (Cass. n. 4699/2018).

7. Il secondo motivo è infondato.

8. La Corte di appello ha invero correttamente richiamato l'orientamento, per il quale "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del

dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di

correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche

nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare

o ritardare la guarigione o il rientro in servizio" (Cass. n. 26496/2018; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 10416/2017).

9. La Corte ha peraltro positivamente accertato come la condotta imputata al lavoratore fosse stata tale, anche in concreto, da ritardare la

guarigione, avendo osservato che egli "guidando autovetture e sollevando cerchi in lega nei giorni 18, 21, 22 e 23 dicembre 2009" aveva "disatteso la

prescrizione medica" in data 7 dicembre 2009 (e cioè "ulteriori 17 giorni di cure e riposo") e che "ai successivi controlli medici non veniva riscontrata la

guarigione, tanto che la riammissione in servizio poteva avvenire soltanto" il successivo 28 gennaio 2010 (cfr. sentenza impugnata, p. 4).

10. Il terzo motivo è inammissibile, in forza della preclusione (c.d. "doppia conforme") di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., a fronte di

giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 14 dicembre 2015 e,

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7641

pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore della novella (11 settembre 2012).

11. Né il ricorrente, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle

poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive conformi).

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per

compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.